

ALLEGATO A

Determinazioni per l'applicazione della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi ed individuazione del peso ponderale da applicare ai criteri di priorità da utilizzare per la valutazione dei progetti – Campagna 2021/2022

Ai fini dell'applicazione della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, si adottano le determinazioni di seguito riportate.

1. Finalità

1.1 In applicazione dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), paragrafi 2 e 3 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, degli articoli 12 e seguenti del Regolamento delegato (UE) 2016/1149 del 15 aprile 2016, dell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 del 15 aprile 2016, del decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019 e successive modifiche, del decreto direttoriale n. 376627 del 26/08/2021, con il presente atto vengono stabilite le determinazioni per l'applicazione della misura della promozione dei vini dell'Unione nei Paesi terzi (di seguito “misura”), e definito il peso ponderale da applicare ai criteri di priorità da utilizzare per la valutazione dei progetti.

1.2 La misura è finalizzata ad aumentare la competitività dei produttori di vino.

2. Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità

2.1 Possono accedere alla misura i soggetti proponenti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019 (di seguito decreto ministeriale) sotto elencati:

- a) **le organizzazioni professionali**, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
- b) **le organizzazioni di produttori di vino**, come definite dall'art. 152 del Regolamento (UE) n.1308/2013 del 17/12/2013 (di seguito Regolamento);
- c) **le associazioni di organizzazioni di produttori di vino**, come definite dall'art. 156 del Regolamento;
- d) **le organizzazioni interprofessionali**, come definite dall'art. 157 del Regolamento;
- e) **i consorzi di tutela**, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238, e le loro associazioni e federazioni;
- f) **i produttori di vino**, cioè le imprese, singole o associate, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
- g) **i soggetti pubblici**, cioè organismi aventi personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
- h) **le associazioni temporanee di impresa e di scopo**, costituite o costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) g) e i);
- i) **i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative**, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a),

- e), f) e g);
j) **le reti di impresa**, composte da soggetti di cui alla lettera f).

2.2 In attuazione di quanto disposto al comma 2 dell'articolo 3 del decreto ministeriale, i soggetti pubblici di cui alla lettera g) partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni di cui alle lettere h) ed i), ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.

2.3 I soggetti proponenti di cui alle lettere a), e) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni di consorzi di tutela), nonché i soggetti proponenti di cui alla lettera i) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni prive di iscrizione al Registro delle imprese), devono essere già costituiti al momento della presentazione del progetto e devono avere nel proprio statuto e/o atto costitutivo, attività coerenti con la promozione dei prodotti agricoli.

2.4 Il medesimo soggetto proponente o soggetto partecipante può presentare o partecipare a più progetti purché siano rivolti a Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi diversi e purché nell'ambito dell'esercizio finanziario 2021/2022, le richieste di contributo non superino l'importo complessivo di Euro 3.000.000,00, secondo quanto disposto alla lettera f), comma 1, dell'articolo 9 del decreto ministeriale.

2.5 I soggetti proponenti di cui alle lettere f), h), i), e j) del precedente punto 2.1, per poter presentare domanda di contributo, devono avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato", estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2020 del registro dematerializzato, un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari ad almeno 15.000 litri.

2.6 Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j) del precedente punto 2.1, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato", estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2020 del registro dematerializzato, un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari ad almeno 5.000 litri.

2.7 Ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del decreto direttoriale n. 376627 del 26/08/2021 (di seguito avviso nazionale), il soggetto proponente, o il soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, deve aver realizzato, anche senza il sostegno di cui all'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, almeno una delle azioni o sub-azioni elencate nell'allegato M all'avviso nazionale.

2.8 Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 dell'avviso nazionale, il soggetto proponente, o in alternativa ciascun soggetto partecipante, deve presentare una idonea referenza bancaria, rilasciata da un istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea, redatta conformemente all'allegato C all'avviso nazionale.

3. Durata dei progetti

3.1 Le attività di promozione ammesse devono essere realizzate:

- dal 1° marzo 2022 ed entro il 31 dicembre 2022, qualora i beneficiari chiedano il pagamento anticipato dell'aiuto, e presentano domanda di pagamento completa entro il 28 febbraio 2023, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 dell'avviso nazionale;
- dal 1° marzo 2022 ed entro il 30 agosto 2022, qualora i beneficiari non chiedano il pagamento

anticipato dell'aiuto, ed entro tale data presentano domanda di pagamento completa, ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 dell'avviso nazionale.

4. Limiti massimi e minimi del contributo

4.1 Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del decreto ministeriale n. 3893/2019, l'importo del contributo a valere sui fondi europei è pari, al massimo al 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto.

4.2 Il contributo viene concesso, secondo le modalità stabilite da AGEA, Organismo Pagatore:

- sotto forma di anticipo pari al massimo all'80% del contributo ammesso, cui segue il pagamento del saldo (per la rimanente quota) successivamente alla conclusione delle attività; qualora il fabbisogno ammissibile superi le risorse assegnate alla misura, la percentuale dell'anticipo erogabile viene definita tra l'80% e il 60% al fine di soddisfare il maggior numero possibile di domande di contributo ritenute ammissibili;

oppure

- sotto forma di saldo (100% del contributo ammesso) successivamente alla conclusione delle attività previste dal progetto.

4.3 Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici.

4.4 Nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario 2021/2022, il contributo minimo ammissibile, per ciascun progetto:

- non può essere inferiore a 60.000,00 Euro, qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo o mercato del Paese terzo non emergente, ed a 20.000,00 Euro per Paese terzo o per mercato del Paese terzo non emergente, qualora il progetto sia destinato a due o più Paesi terzi o a due o più mercati di Paesi terzi non emergenti, fermo restando il limite minimo complessivo per progetto di Euro 60.000,00 di contributo;

- qualora il Paese terzo a cui è destinato il progetto sia un mercato emergente di cui all'allegato R all'avviso nazionale, il contributo minimo ammissibile, per ciascun progetto, non può essere inferiore a 30.000,00 Euro, qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo o mercato del Paese terzo emergente, ed a 10.000,00 Euro per Paese terzo o mercato del Paese terzo emergente qualora il progetto sia destinato a due o più Paesi terzi o mercati di Paesi terzi emergenti, fermo restando il limite minimo complessivo per progetto di Euro 30.000,00 di contributo.

Qualora il progetto sia rivolto sia a Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi non emergenti che a mercati emergenti di Paesi terzi, il limite minimo complessivo per progetto è di € 60.000,00 di contributo, fermo restando il rispetto dei limiti minimi per Paese terzo e per mercato di Paese terzo (emergente o non emergente) sopra indicati.

4.5 Ai sensi del comma 9 dell'articolo 5 dell'avviso nazionale, ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l'esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario non emergente un contributo minimo pari a Euro 2.000,00. Qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo un importo che determini un contributo ammesso inferiore a Euro 1.500,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo non vengono riconosciute. Qualora il progetto sia rivolto ad un paese emergente, o ad un mercato di un paese emergente, di cui all'allegato

R all'avviso nazionale, ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l'esclusione del soggetto proponente, per ciascun Paese emergente o ciascun mercato del Paese emergente destinatario, un contributo minimo pari a Euro 1.000,00, e qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo, un importo che determini un contributo ammesso inferiore a Euro 800,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese emergente o mercato del Paese emergente non vengono riconosciute.

4.6 Ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 dell'avviso nazionale, per i soggetti proponenti di cui alla lettera f) del precedente punto 2.1, appartenenti alla categoria delle medie e grandi imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. In caso di soggetti proponenti di cui alla lettera f) del precedente punto 2.1, appartenente alla categoria di micro e piccole imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto.

Il soggetto proponente è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato, per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale, per l'esercizio finanziario comunitario 2021/2022. In ogni caso il contributo massimo richiedibile per ciascun progetto non può superare Euro 650.000,00, come disposto al successivo punto 4.8.

4.7 Ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 dell'avviso nazionale, per i soggetti proponenti di cui alle lettere h), i), e j) del precedente punto 2.1, per ciascun soggetto partecipante di cui alla lettera f) del precedente punto 2.1, appartenente alla categoria delle medie e grandi imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere h), i), e j) del precedente punto 2.1, per ciascun soggetto partecipante di cui alla lettera f) del precedente punto 2.1, appartenente alla categoria di micro e piccole imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. Ciascun soggetto partecipante è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato, per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale, per l'esercizio finanziario comunitario 2021/2022. In ogni caso il contributo massimo richiedibile per ciascun progetto non può superare Euro 650.000,00, come disposto al successivo punto 4.8.

4.8 Nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario 2021/2022, il contributo massimo richiedibile per ciascun progetto non può superare Euro 650.000,00, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato, ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 del decreto ministeriale.

4.9 In attuazione del comma 3 dell'articolo 13 del decreto ministeriale, la durata del contributo per ciascun progetto di promozione non supera i 3 anni per un dato beneficiario in un determinato Paese terzo o mercato di un Paese terzo.

4.10 In attuazione del comma 4 del medesimo articolo 13, il contributo può essere prorogato una volta per un massimo di due anni o due volte per un massimo di un anno per ciascuna proroga, qualora gli effetti dell'attività di promozione lo giustifichino.

4.11 In deroga a quanto previsto al precedente punto 4.10, in attuazione all'articolo 1, comma, del decreto ministeriale del 06/08/2021, n. 360369 e in ottemperanza al Regolamento delegato (UE) 2020/419, la durata del sostegno erogato a un beneficiario in un dato Paese terzo o mercato di un Paese terzo può essere prorogata, oltre il periodo di cinque anni di cui all'articolo 4 del Regolamento

delegato (UE) 2016/1149, ma non oltre il 15 ottobre 2023, se giustificato in vista degli effetti dell'operazione. Le modalità di presentazione della domanda di proroga della durata del sostegno oltre i cinque anni, sono definite nell'avviso nazionale (articolo 3, comma 4, lettera f)).

5. Prodotti oggetto di promozione

5.1 Secondo quanto disposto al comma 1 dell'articolo 4 del decreto ministeriale, la promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati, di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e all'allegato VII – Parte II del Regolamento (UE) 1308/2013:

- a. vini a denominazione di origine protetta;
- b. vini ad indicazione geografica protetta;
- c. vini spumanti di qualità;
- d. vini spumanti di qualità aromatici;
- e. vini con l'indicazione della varietà.

5.2 Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4, i progetti non possono riguardare esclusivamente i vini con indicazione varietale, e/o i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità aromatici senza indicazione geografica.

5.3 Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 4, le caratteristiche dei vini di cui al punto 5.1 sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigente alla data di pubblicazione dell'avviso emanato dal ministero.

6. Azioni ammissibili

6.1 Ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del decreto ministeriale, sono ammissibili le seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi:

- a. azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
- b. partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- c. campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
- d. studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non deve superare il 3% dell'importo complessivo del progetto presentato.

6.2. Le azioni ammissibili a contributo nonché la tabella dei costi di riferimento sono definite nell'allegato M all'avviso nazionale.

6.3. Le sub-azioni ammissibili a contributo, le relative spese eleggibili e le modalità di certificazione delle stesse sono riportate nell'allegato M all'avviso nazionale.

6.4 Ai sensi del comma 2, dell'articolo 14 dell'avviso nazionale, i soggetti proponenti possono proporre, nell'ambito delle azioni di cui al precedente punto 6.1, la realizzazione di sub-azioni non contenute nell'allegato M, che possono riguardare esclusivamente attività di comunicazione e di promozione svolte attraverso la rete internet o di digital marketing.

6.5 Ai sensi del comma 3, dell'articolo 14 dell'avviso nazionale, qualora i soggetti proponenti prevedano la realizzazione di sub-azioni non contenute nell'allegato M, all'avviso nazionale, sono tenuti ad indicare per ciascuna di esse a quale azione appartengono tra quelle indicate al precedente punto 6.1, attribuendo un codice consecutivo rispetto a quelli attribuiti nello stesso allegato M, e

fornire per ciascuna di esse una descrizione particolareggiata dell'attività proposta, dei target di pubblico a cui si rivolge e del ruolo svolto all'interno della strategia complessiva del progetto, nonché un dettaglio dei costi praticati, comprensivo dei costi unitari che la compongono.

7. Criteri di priorità

7.1 Ai progetti ammissibili viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri di priorità definiti al comma 1 dell'articolo 11 del decreto ministeriale. Si riportano di seguito i criteri di priorità con indicazione del peso ponderale attribuito a ciascuno di essi, fermo restando che i punteggi assegnati alla lettera a) e alla lettera b) non sono fra loro cumulabili:

a) Il soggetto proponente è nuovo beneficiario

Per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicati al precedente punto 2.1 che non ha beneficiato del contributo per la misura a partire dal periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di soggetti proponenti di cui al punto 2.1, lettere a), b), c), d) h), i), e j), il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

Nuovo beneficiario	Punti 20
--------------------	----------

Il punteggio assegnato con la presente lettera a) non è cumulabile con quello di cui alla successiva lettera b).

b) il progetto è rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo

Per nuovo Paese terzo o mercato del Paese terzo si intendono Paesi o mercati al di fuori dell'Unione europea dove il soggetto proponente a partire dal periodo di programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario. Nel caso di soggetti proponenti di cui al punto 2.1, lettere a), b), c), d), h), i), e j), il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

Qualora il soggetto proponente presenti un progetto destinato a taluni mercati dei Paesi terzi, il punteggio di priorità NON viene attribuito se il soggetto proponente ha realizzato nel Paese terzo in cui ricade il mercato del Paese terzo, nel periodo di programmazione 2014/2018 le sub-azioni A3, A5 e C3 (solo con riferimento alle attività di promozione sul web) di cui all'Allegato M all'avviso nazionale. Tale condizione deve essere posseduta da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

100% dell'importo complessivo del progetto, percentuale destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo	Punti 20
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 70% e inferiore al 100%	Punti 15
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 50% e pari o inferiore al 70%	Punti 10
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 30% e pari o inferiore	Punti 5

al 50%	
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 15% e pari o inferiore al 30%	Punti 1

Non viene attribuito alcun punteggio se il soggetto proponente presenta progetti che non contengono alcuna azione da realizzare in nuovi Paesi terzi o nuovi mercati di Paesi terzi.

Il punteggio assegnato con la presente lettera b) non è cumulabile con quello di cui alla precedente lettera a).

c) il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50%

soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore o pari al 40%	Punti 10
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 40% e inferiore o pari al 41%	Punti 9
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 41% e inferiore o pari al 42%	Punti 8
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 42% e inferiore o pari al 43%	Punti 7
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 43% e inferiore o pari al 44%	Punti 6
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 44% e inferiore o pari al 45%	Punti 5
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 45% e inferiore o pari al 46%	Punti 4
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 46% e inferiore o pari al 47%	Punti 3
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 47% e inferiore o pari al 48%	Punti 2
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 48% e inferiore o pari a 49%	Punti 1

d) il soggetto proponente è un consorzio di tutela, riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238, oppure una Federazione o un'associazione di Consorzi di tutela

Il soggetto proponente è una Federazione o una associazione (anche temporanea) di consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 238/2016, che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lettera e) del precedente punto 2.1	Punti 20
Il soggetto proponente è un consorzio di tutela, riconosciuto ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 238/2016, che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lettera e) del precedente punto 2.1	Punti 15

e) il progetto riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica protetta

Progetto che riguarda esclusivamente vini a DOP o ad IGP	Punti 1
----------------------------------------------------------	---------

f) il progetto è rivolto ad un mercato emergente, come definito nell'avviso nazionale (colonna D dell'allegato R)

100% dell'importo complessivo del progetto, percentuale destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente	Punti 12
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 60% e inferiore al 100%	Punti 10
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 30% e pari o inferiore a 60%	Punti 8
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 15% e inferiore o pari al 30%	Punti 6

Non viene attribuito alcun punteggio se il soggetto proponente presenta progetti che non contengono alcuna azione da realizzare in mercati emergenti.

g) Il soggetto proponente produce e commercializza prevalentemente vini provenienti da uve di propria produzione o di propri associati

Il punteggio viene attribuito al soggetto proponente sulla base del seguente indice:

Indice G (espresso in termini percentuali) = (Uve proprie + Uve dei propri associati) * K / vino imbottigliato-confezionato scaricato

Definizioni dei termini utilizzati nell'indice:

- **"Uve proprie"**: nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante sia tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia 2019, la sommatoria dei dati riportati nella colonna D del foglio "Dati produttivi" dell'allegato F all'avviso nazionale, desunti dal Quadro C di ogni dichiarazione.
- **"Uve dei propri associati"**: nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante sia tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia 2019, la sommatoria dei dati riportati nelle colonne E e G del foglio "Dati produttivi" dell'allegato F all'avviso nazionale, desunti dall'allegato "Uva ricevuta-Riepilogo Uve Ricevute" delle dichiarazioni presentate da ciascuno dei soggetti proponenti/partecipanti.
- Nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante non sia tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, il dato delle Uve proprie e dei propri associati è la sommatoria dei dati dichiarati nella colonna N del foglio "Dati produttivi" dell'allegato F all'avviso nazionale, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante.
- **K= 0,8**
- Il dato relativo al **"Vino imbottigliato/confezionato scaricato"** è la sommatoria dei dati riportati nella colonna P del foglio "Dati produttivi" dell'allegato F all'avviso nazionale (relativi al valore del totale di "Scarico del Vino Imbottigliato/Confezionato" estratto dalla Giacenza alla chiusura del 31 luglio 2020 del Registro dematerializzato del vino, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante).

Il soggetto proponente ha un valore dell'Indice G pari o superiore al 90%	Punti 2
Il soggetto proponente ha un valore dell'Indice G pari o superiore al 75% ed inferiore al 90%	Punti 1

Non viene attribuito alcun punteggio se il soggetto proponente presenta un valore dell'indice G inferiore al 75%.

h) Il soggetto proponente presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese

Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 2/3 del numero totale dei soggetti partecipanti che compongono il soggetto proponente	Punti 15
Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 1/2 ed inferiore a 2/3 del numero totale dei soggetti partecipanti che compongono il soggetto proponente	Punti 10
Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 1/3 ed inferiore ad 1/2 del numero totale dei soggetti partecipanti che compongono il soggetto proponente	Punti 5

Il punteggio viene attribuito con arrotondamento per eccesso al secondo decimale.

7.2 In attuazione del comma 4, dell'articolo 12 del decreto ministeriale, in caso di parità di punteggio, è data preferenza al soggetto proponente che ha ottenuto un punteggio superiore per i criteri di priorità di cui al punto 7.1, lettere a) e b).

7.3 In caso di ulteriore parità di punteggio, si dà la preferenza al soggetto proponente che ha ottenuto il punteggio superiore per il criterio di priorità di cui al punto 7.1, lettera d) e, in caso di ulteriore parità, al progetto con il punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi dei criteri di priorità di cui alle lettere h) ed f) del precedente punto 7.1.

7.4 In caso di ulteriore parità di punteggio, viene data la precedenza al progetto a cui è stato riconosciuto, in ordine, un punteggio superiore per i seguenti criteri di priorità del punto 7.1: e), c) e g).

7.5 In caso di ulteriore parità di punteggio si procede mediante sorteggio pubblico qualora sia rilevante ai fini dell'assegnazione del contributo sulla base delle risorse disponibili.